

i quali circolano in quest'Aula, potessero obbligarci a soffocare i diritti eterni della libertà e della civiltà umana! (Bravo! Bene! a sinistra)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. (*Segni di attenzione*) Onorevoli colleghi, è innanzi a noi una duplice questione; la questione dei principii, la questione di fatto. Io, in verità, era tentato di trattare largamente la questione dottrinale, se la grandissima erudizione dell'onorevole Mirabelli non mi avesse fatto accorto che nulla a me sarebbe rimasto a dire. (*Benissimo!*)

L'onorevole Mirabelli ha dimostrato, con copia d'argomenti forse eccessiva, quello che l'onorevole Bonghi aveva dimostrato, con la semplice lettura degli articoli della nostra legge di pubblica sicurezza: che, cioè, allo stato delle nostre leggi, regola generale, in quanto alla libertà di riunione in luoghi pubblici o privati, sia che le riunioni sono libere, che i comizi non si debbono proibire. Questa è la regola generale; nè la parola della legge può essere menomata da una dichiarazione, che uno degli elementi del potere legislativo abbia fatta, nel discutere la legge stessa, cioè dalla dichiarazione che abbia richiesta un deputato, e che un ministro abbia fatta dal suo banco; imperocchè modifica la lettera della legge l'interpretazione autentica e la giurisprudenza: l'interpretazione autentica, quella, cioè, che è adottata dai due rami del Parlamento, insieme coi rappresentanti del Governo; oppure la giurisprudenza.

Ed un esempio potrei citare, di quanto valgano le interpretazioni, date da un solo fattore del movimento legislativo, dato dal Ministero solo e dal relatore della legge: la legge di emigrazione.

L'onorevole Sonnino, discutendosi la legge di emigrazione, d'accordo con me che ero il relatore, sosteneva dovesse essere permesso il trasbordo, anche in porti esteri, agli emigranti. Il commissario del Governo accettò questa teorica, ed invitò l'onorevole Sonnino a ritirare il suo emendamento.

Anche a me parve che bastasse la dichiarazione del Governo, per bocca del suo commissario; ed bene, pochi mesi dopo, fu pubblicata una circolare, la quale, su parere del Consiglio di Stato, conforme, ordinava precisamente il contrario di ciò che avevano dichiarato il commissario del Governo, il relatore della legge ed il proponente l'emendamento.

Ora, dunque, l'onorevole Mirabelli, l'onorevole Bonghi ed io siamo d'accordo che la regola ge-

nerale sia quella. Possiamo non essere d'accordo, anzi non siamo d'accordo, l'onorevole Bonghi che mi ha preceduto così autorevolmente ed eloquentemente ed io che modestamente lo seguo, con l'onorevole Mirabelli, quando egli dice che non vi debba, o non vi possa essere eccezione.

Questi ha detto che le idee debbono combattersi con le idee. Vero è. Nessuna lotta migliore contro l'idea che l'idea; nessuna lotta migliore contro l'apostolato che l'apostolato. Ma le armi, le selci non sono un'idea, la violenza non è una idea. Se l'idea si combatte con l'idea, la violenza si combatte con la forza. (*Bene! Bravo!*)

Mirabelli. Ma dopo, non preventivamente.

De Zerbi. Ed io intendo così. Quando, onorevole Mirabelli, esista, non dico la presunzione, ma la certezza dimostrata che il comizio, il quale si indice, è, non probabilmente illegale e sedizioso, ma tale certamente, allora subentra l'eccezione. Ed allora è meglio proibire il comizio ed impedire che sangue si versi, anzichè autorizzare col comizio la possibilità della effusione di sangue. Ma questa è una eccezione la quale deve adottarsi quando certezza vi sia della criminalità del comizio che è indetto.

Fra breve vedremo nel giudizio del fatto se questo fosse il caso.

Quella è una lacuna, a me pare, della legge: che resti, cioè, sottinteso un potere discrezionale nel Governo del Re. Questo potere discrezionale io lo vorrei espresso in determinati limiti; e sarei ben lieto se il Governo del Re facesse dichiarazioni in questo senso, che, cioè, un disegno di legge ci sarà presentato per studiare se questo potere che ora non ha limiti, debba avere limiti e quali. (*Commenti*).

Ed un'altra lacuna vi è grande nella nostra legislazione. Noi non abbiamo, benchè la si invochi fino dai tempi del Ricasoli e tutti i Ministeri l'abbiano promessa, una legge sulle associazioni.

Questa legge che è in Francia, che è in Spagna, che è in Inghilterra, che è in ogni Stato degli Stati Uniti d'America, perchè deve all'Italia mancare?

Ed io non vorrò seguire, nella sua vena di grandissima erudizione, l'onorevole mio collega ed amico personale Mirabelli e non esporrò a voi le legislazioni, alle quali ho accennato; ma, certamente, ognuno converrà che è troppo poco per l'Italia avere l'articolo 251 del Codice penale soltanto, in forza del quale i procuratori generali, che non lo fanno mai, potrebbero agire contro ogni membro di società il quale commettesse fatti che la legge prevede come delittuosi, e incitasse alla